

TAR LAZIO

Con ordinanza n. 34/09 del 3/02/09 il Presidente del T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, ha ordinato la notificazione per pubblici proclami del ricorso n.r.g. 10450/08 depositato il 17/11/2008 proposto dai Signori: Carini Dario, Diana Gianluca, Loi Francesco, Minati Ilaria e Mastrantuono Roberta contro il Comune di Fiumicino avverso il provvedimento con cui è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al Bando della "Selezione pubblica per esami e titoli (prove scritte, articolate in quiz e prova orale) per la copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, di n. 10 posti di Istruttore di Vigilanza – Categoria C – posizione economica C1", di cui non si conoscono gli estremi e del quale i ricorrenti sono venuti a conoscenza solo a seguito della pubblicazione della graduatoria degli ammessi sul sito del Comune di Fiumicino www.fiumicino.net, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa:

- della graduatoria dei candidati ammessi alla selezione per il concorso di istruttore di Vigilanza Cat. C1 (10 posti) pubblicata il 3.11.2008 sul sito del Comune di Fiumicino (www.fiumicino.net);

- del Bando della "Selezione pubblica per esami e titoli (prove scritte, articolate in quiz e prova orale) per la copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, di n. 10 posti di Istruttore di Vigilanza – Categoria C – posizione economica C1", indetto dal Comune di Fiumicino e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 2008, nella parte in cui dispone che "Sulle buste contenenti le domande dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di n. 10 posti di "Istruttore di Vigilanza" (art. 5, 2° cpv) e nella parte in cui dispone che la "preselezione (...) non è prova d'esame" (art. 4, 2° cpv).

I ricorrenti contestano la loro esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale per l'assunzione di n. 10 Istruttori di Polizia Municipale - Cat. C (posizione economica C1) rilevandone l'illegittimità per i seguenti motivi:

1) per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 2° cpv del Bando di selezione ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta nonché violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali ed in particolare del principio di *favor participationis*;

2) per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 8° cpv del Bando di selezione ed eccesso di potere per difetto dei presupposti; illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali ed in particolare del principio di *favor participationis* e violazione dei principi generali in materia di affidamento.

3) per eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali ed in particolare del principio di *favor participationis*.

Roma,

(Avv. Carlo Abbate)

